

RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA: PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI: INDICATORI ED INDICI

Prof. Giuseppe Sancetta

Lezione a cura del dott. Raffaele D'Amore

raffaele.damore@uniroma1.it

IL PERCORSO LEGISLATIVO



**DL 3671-bis.A del 1
FEBBRAIO 2017** Legge
di Delega al Governo

**D.lgs. N. 14 DEL 12
GENNAIO 2019**
Nuovo codice della crisi e
dell'insolvenza

**DECRETO
CORRETTIVO**
D.Lgs. 147/2020

d.l. n. 23 del
08 aprile 2020
(Decreto
Liquidità)

DM 28 gennaio 2015
Istituzione della
**COMMISSIONE DI
RIFORMA** presieduta
da Renato Rodrof

**LEGGE DELEGA 155
DEL 19 OTTOBRE
2017** Disciplina delle
Procedure di Allerta e
composizione assistita
della Crisi

**DIRETTIVA UE
2019/1023 DEL 20
GIUGNO 2019**

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA (CCII)
TITOLO II – CAPO I
ART.13 “ INDICATORI ED INDICI DELLA CRISI”

- TITOLO II – PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
- CAPO I – STRUMENTI DI ALLERTA
- ART. 13 – INDICATORI E INDICI DELLA CRISI

CONTINUITA' AZIENDALE E INDIVIDUAZIONE DELLA CRISI

SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITA AZIENDALE:

Art. 14 lettera b) Legge Delega 155/2017

« istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale...»

QUALE NOVITA?

Monitoraggio della continuità aziendale in un **continuum temporale** e non esclusivamente in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Modifica all'art. 2086 c.c. in vigore dal 16 Marzo 2019:

« *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:*

- 1) *istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale,*
- 2) *di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. »*

CONTINUITA' AZIENDALE E INDIVIDUAZIONE DELLA CRISI

VERIFICA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE:

STEP:

- **Verifica di Anomalie e Criticità nel sistema contabile e di Tesoreria aziendale;**
- **Reperire informazioni economico-finanziarie in grado di Verificare la capacità dell'azienda di generare Flussi di cassa adeguati;**
- **Ulteriori informazioni di tipo sia qualitativo che quantitativo in grado di incidere sulla solvibilità aziendale.**
- **Art. 13 co.1 CCII « Indicatori ed indici della crisi»;**

**ANALISI DELLA CONTINUITA' AZIENDALE
E INDIVIDUAZIONE DELLA CRISI
ATTRERSO GLI INDICI – ART. 13 CO.1 CCII**

QUANTITATIVA

Valutando con dati e numeri le performance

QUALITATIVA

Valutazione dei rischi, struttura e piani strategici

CONTINUITA' AZIENDALE E INDIVIDUAZIONE DELLA CRISI ATTRERSO GLI INDICI – ART. 13 CO.1 (CCII)

ANALI DELLA CONTINUITA' AZIENDALE DAL PUNTO DI VISTA QUANTITATIVO:

- Analisi REDDITUALE:
 - Verifica della Redditività dell'impresa;
 - Contributo delle diverse aree di gestione alla determinazione del Reddito;
- Analisi PATRIMONIALE:
 - Grado di autonomia finanziaria in cui versa l'impresa;
 - Composizione del rapporto Fonti/Impieghi;
- Analisi FINANZIARIA:
 - Verifica della Solvibilità e solidità aziendale;
- Principio di Revisione ISA 570
 - Mancato rinnovo prestiti prossimi alla scadenza;
 - Eccessiva dipendenza da prestiti a breve per finanziare attività a lungo
 - Difficolta di pagare i dividendi
 - Incapacità di pagare i debiti alla scadenza
 - Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti

CONTINUITA' AZIENDALE E INDIVIDUAZIONE DELLA CRISI ATTRERSO GLI INDICI – ART. 13 CO.1 CCII

DAL PUNTO DI VISTA QUALITATIVO:


Attenzione del Legislatore alle relazioni personali, strategie, fattori Macro-Economici.

L'Importanza di Analizzare:

- I Rischi;
- Le Performance;
- I piani strategici;

CONTINUITA' AZIENDALE E INDIVIDUAZIONE DELLA CRISI ATTRERSO GLI INDICI – ART. 13 CO.1 CCII

TIPOLOGIA DI INDICATORI ATTI A PREVENIRE LA CRISI



PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

INQUADRAMENTO NORMATIVO – ARTT. 12-25

CAPO I – STRUMENTI DI ALLERTA

ART.12 – INQUADRAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

NOZIONE	FINALITA'	A CHI SI RIVOLGE	AMBITO DI APPLICAZIONE	ESCLUSIONI
<ul style="list-style-type: none">• Obblighi di segnalazione	<ul style="list-style-type: none">• Tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa• Sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione	<ul style="list-style-type: none">• Organi di Controllo Societario (Revisore Contabile – Società di Revisione)• Creditori Pubblici qualificati<ul style="list-style-type: none">- Agenzia delle entrate- L'INPS- Agente della Riscossione	<ul style="list-style-type: none">• (ART. 12 co.4) - ai debitori che svolgono attività imprenditoriale	<ul style="list-style-type: none">• Le grandi imprese,<ul style="list-style-type: none">• I gruppi di imprese di rilevante dimensione• I società con azioni quotate in mercati regolamentati,

INQUADRAMENTO NORMATIVO – ARTT. 12 CO.5 ULTERIORI ESCLUSIONI

CAPO I – STRUMENTI DI ALLERTA

ART.12 – co. 5 ULTERIORI ESCLUSIONI

- a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
- c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
- d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;
- e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;
- f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- h) i fondi pensione;
- i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- l) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

INDICATORI E INDICI DELLA CRISI – ART. 13 CO.1 I SEGNALI DELLA CRISI

“ Costituiscono indicatori di crisi **GLI SQUILIBRI DI CARATTERE REDDITUALE, PATRIMONIALE O FINANZIARIO**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso **APPOSITI INDICI CHE DIANO EVIDENZA DELLA NON SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI PER ALMENO I SEI MESI** successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.”

INDICATORI E INDICI DELLA CRISI – ART. 13

INDICATORI DELLA CRISI

ART. 13 co. 1 – DISCRIMINE TRA SITUAZIONE DI CRISI CHE ASSUMONO RILEVANZA PER GLI OBBLIGHI SEGNALETICI;

QUALI SONO LE SITUAZIONI CHE OBBLIGANO LA SEGNALAZIONE?

INDICATORI DELLA CRISI:

- Non sostenibilità del debito nei successivi 6 Mesi;
- Pregiudizio per la continuità Aziendale (nell'esercizio in corso o quanto meno per i 6 mesi);
- Presenza di ritardi reiterati nei pagamenti;

INDICATORI DELLA CRISI – ART. 13 IL FLUSSO LOGICO DI APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI

SISTEMA DEGLI INDICI DI CUI ALLA DELEGA ART. 13. C. 2 (PARTE 1)



ALTRI INDICATORI DELLO STATO DI CRISI (PARTE 2)

Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13, c.1; art. 24)

Assenza delle prospettive di continuità per l'esercizio in corso per cause diverse da probabili insolvenze (art. 13, c.1)

INDICATORI DELLA CRISI – ART. 13

1° INDICATORE – PATRIMONIO NETTO

1. **Patrimonio Netto.**

Tale indice si rileva direttamente dal totale della voce A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 cod. civ. a cui va sottratto l'importo dei crediti verso soci (lett. A attivo dello SP) ed eventuali dividendi deliberati e non ancora contabilizzati. Non si tiene conto dell'eventuale "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".

CALCOLO DELL'INDICATORE PATRIMONIO NETTO (art. 13 co 1)

Totale A) Patrimonio Netto

- Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (lett. A attivo)

- Dividendi deliberati e non ancora contabilizzati

- VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

= Totale Patrimonio Netto

INDICATORI DELLA CRISI – ART. 13
2° INDICATORE – DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)
FORMULA

DEFINIZIONE: Rapporto tra i Flussi di Cassa al Servizio del Debito ed il Debito da Servire

PRESCRIZIONE: Numeratore e Denominatore devono essere confrontabili tra loro

LA FORMULA PER DETERMINARE IL DSCR

$$Dsrc = \frac{\text{Flusso di cassa libero successivi 6 mesi}}{\text{Debiti finanziari da pagare nel periodo}}$$

INDICATORI DELLA CRISI – ART. 13

2° INDICATORE – DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

1° APPROCCIO

2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

Si tratta di un indicatore con dati prognostici, elaborabile solo attraverso un budget di tesoreria o il Rendiconto Finanziario. È calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale.

CALCOLO DEL DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

In base alle indicazioni del CNDCEC (1° approccio)

Numeratore

Giacenze iniziali di cassa

Flusso della gestione operativa libero al servizio del debito

Denominatore

Uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche e altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.

INDICATORI DELLA CRISI – ART. 13
2° INDICATORE – DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)
1° APPROCCIO

NUMERATORE: Somma dei flussi di cassa disponibili previste per i prossimi 6 mesi a servizio del debito
GIACENZE INIZIALI DI CASSA –
USCITE DI LIQUIDITA (al netto dei rimborsi per debiti finanziari)

DENOMINATORE: Somma delle uscite previste contrattualmente per il rimborso dei debiti Finanziari.
(per Rimborso di intente la quota capitale contrattualmente prevista da rimborsare per i prossimi 6 mesi)

ANALISI DEL DATO:

- Se SUPERIORE A 1 – DENOTANO LA CAPACITA DI SOSTENIBILITA' DEI DEBITI SU UN ORIZZONTE TEMPORALE DI 6 MESI
- Se INFERIORE A 1 – LA RELATIVA INCAPACITA'

INDICATORI DELLA CRISI – ART. 13
2° INDICATORE – DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)
2° APPROCCIO (SCELTA CNDCEC)

Il CNDCEC ha indicato un secondo approccio di calcolo dell'indice che fa riferimento all'elaborazione di un completo Rendiconto Finanziario e al principio OIC 10. La determinazione del DSCR con il 2° approccio di calcolo presuppone un assetto contabile che possa elaborare un completo budget in tutte le sue componenti, compreso il prospetto dei flussi di cassa attraverso un Rendiconto Finanziario previsionale. Le imprese di più piccole dimensioni che non posseggono tale sofisticato sistema di programmazione budgetario possono utilizzare il su descritto 1° approccio di calcolo.

Contenendo tale indice dati prognostici dei futuri sei mesi, è prevista la possibilità di evitarne il calcolo se si ritengono non attendibili i dati previsionali o se si intende non utilizzare tale indice.

INDICATORI DELLA CRISI – ART. 13

2° INDICATORE – DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

RAPPORTO TRA I FLUSSI DI CASSA LIBERI AL SERVIZIO DEL DEBITO ATTESI NEI PROSSIMI 6 MESI E I FLUSSI NECESSARI PER RIMBORSARE IL DEBITO NON OPERATIVO IN SCADENZA NEI 6 MESI SUCCESSIVI

NUMERATORE: Somma dei flussi al servizio del debito, comprendono:

- I flussi operativi al servizio del debito (FCFO free cash flow from Operation)
- Disponibilità Liquide iniziali
- Le Linee di credito disponibili utilizzabili nell'orizzonte temporale.

DENOMINATORE: Debito Operativa da rimborsare nei prossimi 6 mesi. Comprende:

- Capitale ed interessi per il rimborso di debiti finanziari(per Rimborso di intente la
- Debito Fiscale e contributivo, comprensivo di sanzioni e interessi. Scaduto o
- Rateizzato
- Debiti nei confronti di fornitori il cui ritardo supera la soglia dei limiti fisiologici

ANALISI DEL DATO:

- Se SUPERIORE A 1 – DENOTANO LA CAPACITA DI SOSTENIBILITA' DEI DEBITI SU UN ORIZZONTE TEMPORALE DI 6 MESI
- Se INFERIORE A 1 – LA RELATIVA INCAPACITA'

INDICATORI DELLA CRISI – ART. 13

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

COME INTERPRETARE IL DSCR

DSCR

> 1 = entrate operative maggiori
delle uscite finanziarie



$= 1$ = entrate operative uguali
alle uscite finanziarie



< 1 = entrate operative inferiori
alle uscite finanziarie



INDICATORI E INDICI DELLA CRISI – ART. 13

IL SISTEMA DEGLI INDICI – PRESUNZIONE DEL RAGIONEVOLE STATO DI CRISI

ART. 13 co. 2 – DELEGA AL CND CED – ELABORAZIONE UN PANEL DI INDICI

DEFINIZIONE DEGLI INDICI: Strumenti per Rilevare gli squilibri di carattere:



FINANZIARIO



PATRIMONIALE



REDDITUALE

IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2

INDICATORE	AREA GESTIONALE	NUMERATORE	DENOMINATORE
Oneri finanziari /ricavi %	SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi).	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
Patrimonio netto / debiti totali %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
Liquidita' a breve termine (attivita' a breve / passivita' breve) %	EQUILIBRIO FINANZIARIO	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	E' costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
Cash flow /attivo %	REDDITIVITA'	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio più i costi non monetari (ad. es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) meno i ricavi non monetari (ad. es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
(Indebitamento previdenziale + tributario) / attivo %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2 VALORI SOGLIA

SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA				
	ONERI FINAN. /RICAVI %	PATR. NETTO /DEB. TOTALI %	LIQUIDITÀ BREVE TER. (ATTIVITÀ A BREVE/PASSIVITÀ BREVE) %	CASH FLOW /ATTIVO %	(INDEB. PREV. + TRIB.) /ATTIVO %
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8	9,4	92,1	0,3	5,6
(B) Estrazione (C) manifattura (D) Prod. energia/gas	3,0	7,6	93,7	0,5	4,9
(E) Forn. acqua reti fognarie rifiuti (D) Trasm. energia/gas	2,6	6,7	84,2	1,9	6,5
(F41) Costruzione di edifici	3,8	4,9	108,0	0,4	3,8
(F42) Ingegneria civile (F43) Costr. specializzate	2,8	5,3	101,1	1,4	5,3
(G45) Comm. ingrosso e dett. auto (G46) Comm. ingrosso (D) Distrib. energia/gas	2,1	6,3	101,4	0,6	2,9
(G47) Comm. dettaglio (I56) BAR e Ristoranti	1,5	4,2	89,8	1,0	7,8
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5	4,1	86,0	1,4	10,2
(JMN) Servizi alle imprese	1,8	5,2	95,4	1,7	11,9
(PQRS) Servizi alle persone	2,7	2,3	69,8	0,5	14,6

IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2 AGGREGATI SETTORI MERCEOLOGICI

Aggregazione dei settori secondo le definizioni ATECO 2007			
SEZ. ATECO 2007	GRUPPO O CAT. ATECO 2007	DESCRIZIONE	DEFINIZIONE SETTORE AGGREGATO
A		agricoltura, silvicoltura e pesca	(a) agricoltura silvicoltura e pesca
B		estrazione di minerali da cave e miniere	(b) estrazione + (c) manifattura + (d) prod. energia/gas
C		attività manifatturiere	
D	35.11	produzione di energia elettrica	(e) fornitura acqua reti fognarie rifiuti + (d) trasm. energia/gas
D	35.21	produzione di gas	
E		fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	(f41) costruzione di edifici (f42) ingegneria civile + (f43) costr. specializzate
D	35.12	trasmissione di energia elettrica	
D	35.13	distribuzione di energia elettrica	
D	35.22	distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	
D	35.30	fornitura di vapore e aria condizionata	
D	35.2	produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	(g45) comm ingrosso e dett autoveicoli + (g46) comm ingrosso + (d) distribuzione energia e gas
D	49.50	trasporto mediante condotte	
F	41	costruzione di edifici	(g47) comm dettaglio + i56) bar e ristoranti
F	42	ingegneria civile	
F	43	lavori di costruzione specializzati	
G	45	commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	(h) trasporto e magazzinaggio + (i55) hotel
G	46	commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e dimotocicli)	
G	47	commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e dimotocicli)	(j,m,n) servizi alle imprese
G	56	attività dei servizi di ristorazione	
H		trasporto e magazzinaggio	(p,q,r,s) servizi alle persone
I	55	hotel	
J		servizi di informazione e comunicazione	(p,q,r,s) servizi alle persone
M		attività professionali, scientifiche e tecniche	
N		noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	(p,q,r,s) servizi alle persone
P		istruzione	
Q		sanità e assistenza sociale	(p,q,r,s) servizi alle persone
R		attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	
S		altre attività di servizi	

IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2

1° INDICE – SOSTENIBILITÀ ONERI FINANZIARI

ONERI FINANZIARI (voce C.17 Conto Economico).

Principio contabile Oic 12

Comprende a titolo esemplificativo:

- a) Interessi Passivi su dilazioni vs Fornitori
- b) Sconti finanziari Passivi
- c) Oneri per operazioni di compravendita
- d) Perdite realizzate su crediti iscritti nelle Imm. Fin (per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato)



NUMERATORE

FATTURATO(voce A.1 Conto Economico)

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA. Principio contabile Oic 12

Comprende:

Vendita di Prodotti (al netto dei resi, abbuoni, premi, imposte connesse alla vendita)

+ Merci

+ Prestazioni di servizi relativi alla gestione caratteristica



DENOMINATORE

IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2

2° INDICE – ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

NUMERATORE



PATRIMONIO NETTO (voce A Stato Patrimoniale Passivo). Principio contabile Oic 12

Comprende:

Capitale effettivamente versato (al netto dei crediti vs soci per versamenti ancora dovuti)

+ Integrato delle Riserve;

- escludere i Dividendi già deliberati;

DEBITI TOTALI (voce D Stato Patrimoniale passivo art. 2424 cc).

+ RATEI E RISCOINTI (voce D)

Comprende:

- obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori ed altri soggetti.

Vengono rilevati in base al principio della competenza laddove ricorrano queste condizioni:

1^ - il processo produttivo dei beni è stato completato

2^ – si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.

DENOMINATORE



IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2

3° INDICE – EQUILIBRIO FINANZIARIO

NUMERATORE



ATTIVO CIRCOLANTE (voce C Stato Patrimoniale Attivo)
+ RATEI E RISCOINTI ATTIVI (voce D Stato Patrimoniale Attivo)
Comprende:
Liquidità immediate (cassa, banche Titoli facilmente ed economicamente negoziabili)

DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (voce D Stato Patrimoniale Passivo)

+ RATEI E RISCOINTI (voce E)

DENOMINATORE



IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2

3° INDICE – EQUILIBRIO FINANZIARIO

Equilibrio Finanziario in termini di rapporto tra: (attività a breve/passività a breve)%

ATTIVO	PASSIVO
LI	PB
LD	PL
M	PN
F	

↑	↑	↓	↓
↑	↑	↓	↓
↑	↑	↓	↓
↑	↑	↓	↓

CCN MT MS

IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2 3° INDICE – EQUILIBRIO FINANZIARIO

Equilibrio Finanziario in termini di rapporto tra: (attività a breve/passività a breve)%

ESEMPIO

Al 31 dicembre 2019, la società Gamma operante nel settore del dettaglio ha un Patrimonio netto pari a 10.000 euro e debiti totali, comprensivo dei ratei e risconti, per 90.000 euro. Tra i fondi rischi la società evidenzia un importo pari a 100.000 euro relativo a una vertenza con un dipendente passata in giudicato per euro 97.700 (compreso le spese) in data 28 dicembre 2019.


Patrimonio netto	10.000
Debiti totali	90.000
Fondi rischi	100.000
di cui passato in giudicato	97.700
Patrimonio netto/Debiti totali	11,11%
Patrimonio netto/Debiti totali rettificati	5,33%

La determinazione dell'indice, qualora non corretto dalla riclassifica relativa alla sentenza definitiva che condanna l'azienda al pagamento della cifra sopra menzionata, determinerebbe un valore pari all'11,11% ben oltre ai limiti di settore (previsto al 4,2%) ma, se calcolato considerando il valore della sentenza, allora l'indice scenderebbe al 5,33%, quindi, notevolmente vicino al limite di settore identificato per una eventuale segnalazione.

IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2 4° INDICE – REDDITIVITA'

Tale rapporto è rappresentativo del fatto che una azienda con il suo patrimonio Investito deve esprimere una buona capacità di rimborso generando Cash Flow operativi positivi (Gestione Operativa)

Indice di Redditività inteso come indice di ritorno liquido dell'Attivo:



**IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2
5° INDICE – INDEBITAMENTO TRIBUTARIO PREVID.**

NUMERATORE



**INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE E
TRIBUTARIO ESIGIBILE ENTRO E OLTRE
L'ESERCIZIO**

(voce D.12 – D 13 Passivo)


ATTIVO NETTO

**corrispondente al totale dell'Attivo
dello stato Patrimoniale art. 2424 cc.**

DENOMINATORE

IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

GLI STADI DELLA CRISI CON L'ANDAMENTO DEGLI INDICI



IL SISTEMA DEGLI INDICI – ART. 13 CO.2 ALTRI INDICATORI

Altri indicatori dello stato di crisi

Oltre ai precedenti sette indici, per valutare nell'insieme lo stato di salute dell'azienda il CCII fa riferimento ai seguenti ulteriori indicatori all'art. 13 co. 1 e all'art. 24:

Debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

**Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi;
si fa riferimento a:**

Debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo delle retribuzioni;

Assenza delle prospettive di continuità per l'esercizio in corso per cause diverse da probabili insolvenze. I sintomi che minacciano la continuità aziendale non sono rilevabili dagli indici su esaminati, in quanto avulsi dal sistema dei valori di bilancio, ma devono essere attentamente monitorati dall'organo amministrativo, anche facendo riferimento al principio di revisione ISA 570.

I LIMITI DEGLI INDICATORI.

I soggetti selezionati sono unicamente società di capitali e non anche le altre imprese commerciali

Sono state escluse le microimprese di cui alla direttiva 2013/34/UE

LIMITI

Periodo considerato non recentissimo, soprattutto considerando la modifica dei bilanci in vigore dal 2016 (D.lgs. 135/2015)

Principio di derivazione rafforzata (art. 83 co.1 Tuir) in vigore dal 2016 che recepisce il criterio di COSTO AMMORTIZZATO

EFFETTI DISTORSIVI DELLE FALSE SEGNALAZIONI

FALSI POSITIVI

Rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un'insolvenza che poi non si verificherà nell'orizzonte temporale considerato

**ERRATE
SEGNALAZIONI**



FALSI NEGATIVI

I rischi di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi nell'orizzonte temporale considerato